



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA LEGALE

Servizio difesa e consulenza legale

Determinazione N. 2805 / 2025

Responsabile del procedimento: BRUSEGAN ROBERTA

Oggetto: CONFERIMENTO ALL'ING. G.G. DELL'INCARICO TECNICO NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DA A.V. (PRATICA 6730) PER UN CORRISPETTIVO DI € 7.003,78 (O.F.I.).

Il dirigente

Visti:

- i** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii** lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20.01.2016 e, in particolare, l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii** la macrostruttura dell’ente, con relative funzioni, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 79 del 27/12/2023;
- iv** il regolamento degli uffici e dei servizi della Città metropolitana di Venezia, approvato con decreto del sindaco n. 1 del 3.01.2019, come in ultimo modificato con decreto del Sindaco metropolitano n. 34 del 16.06.2022 e in particolare l’art. 13 che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti e che al comma a) indica che essi impegnano le spese e accertano le entrate riferiti alle strutture cui sono preposti;
- v** il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO 2025-2027), adottato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31/01/2025, nuovo documento di programmazione che assorbe e sostituisce, tra gli altri, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.), ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, c. 1, del D.L. 80/2021, convertito nella L. n. 113/2021 e del D.P.R. n. 81 del 24/06/2022, con particolare riferimento alla sezione “valore pubblico, performance e anticorruzione”;
- vi** i restanti regolamenti provinciali, che, nelle more dell’adozione di analoghi regolamenti da parte della Città metropolitana, trovano ad oggi applicazione, in quanto compatibili con l’evoluzione normativa, in virtù del principio di continuità amministrativa;
- vii** il decreto del Sindaco Metropolitano n. 82 del 29/12/2023 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione e coordinamento all’Avv. Katia Maretto della direzione dell’Area Legale;

Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.C.P.T.

-  dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell’Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);

- dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario avv. Katia Maretto e del RdP avv. Roberta Brusegan (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);

Premesso che:

- ☐ In data [REDACTED], la Città Metropolitana di Venezia ha stipulato con la [REDACTED].
- ☐ È insorta una controversia tra le parti in merito all'interpretazione e applicazione della [REDACTED] del corrispettivo, prevista dall'art. 7, comma 4, del suddetto contratto.
- ☐ Tale controversia è sfociata in un contenzioso, attualmente pendente dinanzi al [REDACTED], a seguito dell'opposizione proposta da questa Amministrazione avverso il [REDACTED], notificato su istanza di [REDACTED] per il pagamento di € 482.197,27 (oltre IVA) a titolo di adeguamento ISTAT-FOI per le annualità 2018-2024.
- ☐ [REDACTED] ha altresì proposto ricorso ex art. 29 c.p.a. avanti il [REDACTED] per l'annullamento della [REDACTED] adottata dalla Città Metropolitana di Venezia, nella sua qualità di [REDACTED].
- ☐ L'Amministrazione sta valutando l'eventuale opportunità di definire la vertenza in via transattiva, con un accordo che possa risolvere non solo la lite pendente ma anche prevenire futuri contenziosi per l'intera durata contrattuale.
- ☐ La principale criticità in tale valutazione è rappresentata dal divieto di sovra-compensazione stabilito dal Regolamento (CE) n. 1370/2007, il quale impone che la compensazione [REDACTED] non superi l'importo necessario a coprire l'effetto finanziario netto sui costi e ricavi, tenuto conto di un "*ragionevole utile*". Una transazione, o comunque un riconoscimento che eccedesse tale limite esporrebbe l'Ente a un concreto rischio di danno erariale.
- ☐ Il rischio di sovra-compensazione è accentuato dal fatto che il Gestore, per le medesime annualità, ha già beneficiato di altre forme di ristoro per i medesimi incrementi di costo di matrice [REDACTED] inflattiva, quali: [REDACTED].

Considerato che:

- ☐ Per valutare la congruità di qualsiasi eventuale proposta transattiva e, in ogni caso, per munirsi di adeguati strumenti tecnici di difesa nell'attuale giudizio e in quelli eventualmente futuri, è indispensabile procedere a una complessa analisi tecnica, finanziaria, economico-contabile [REDACTED] e [REDACTED] giuridica [REDACTED] nell'ambito [REDACTED].
- ☐ Tale analisi richiede la quantificazione dei maggiori costi effettivi sostenuti dal Gestore, dei maggiori ricavi già percepiti, la verifica della finalità dei fondi regionali incassati, il calcolo del "*ragionevole utile*" secondo i parametri di settore e, infine, la determinazione dell'importo massimo riconoscibile ad [REDACTED] senza violare il divieto di sovra-compensazione
- ☐ L'espletamento di tale attività richiede competenze specialistiche di carattere

multidisciplinare (economico-finanziario, economico-patrimoniale, contabile, aziendalistico e giuridico nello specifico settore dei trasporti pubblici locali e del diritto europeo), che non sono pienamente presenti all'interno della Struttura organizzativa dell'Ente, né in particolare presso l'Avvocatura Metropolitana.

- ☐ La giurisprudenza contabile ha più volte chiarito che il ricorso ad incarichi esterni è legittimo quando l'incarico richieda conoscenze eccedenti le normali competenze dell'amministrazione e non possa essere espletato dal personale dipendente.
- ☐ L'urgenza di definire la posizione dell'Ente, sia in vista di potenziali eventuali trattative che delle scadenze processuali, impone di affidare tale complessa analisi economico-contabile a un soggetto esterno di comprovata esperienza e capacità professionale, in grado di fornire un elaborato in tempi celeri.
- ☐ Ritenuto pertanto necessario, per le ragioni sopra esposte, affidare un incarico tecnico ad un professionista altamente qualificato nel settore.

Dato atto che:

- ☐ È stata utilizzata la procedura dell'affidamento diretto, anche nel rispetto del principio del risultato, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 36/2023.
- ☐ Il contratto si intende concluso mediante scambio di lettere commerciali ai sensi dell'art. 18, c. 1, d.lgs. n. 36/2023.
- ☐ Il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche.
- ☐ È stata condotta un'indagine di mercato informale, all'esito della quale è stata individuato nel [REDACTED] per la sua notoria e specifica esperienza in materia di analisi economico-finanziarie nel settore dei servizi pubblici, il soggetto idoneo a svolgere l'incarico *de quo*.
- ☐ È stato richiesto un preventivo di spesa per l'espletamento del suddetto incarico professionale.
- ☐ Il professionista in questione ha formulato il suddetto preventivo indicando un importo complessivo di 4.800.000 euro, oltre iva e accessori nei limiti di legge.
- ☐ Tale importo è stato ritenuto congruo e proporzionato alla complessità, alla natura e all'importanza della prestazione richiesta.
- ☐ rilevato che, in relazione alla presente procedura, è stato acquisito sulla piattaforma dell'ANAC il [REDACTED] richiesto in relazione a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici e, altresì, in relazione al monitoraggio dei contratti pubblici.

Ritenuto che gli incarichi di patrocinio legale, come stabilito dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza C 264/2018 e confermato dalla giurisprudenza, non rientrano nella categoria degli appalti di servizio. Essi, infatti, sono esclusi dalla normativa appaltistica generale, come indicato nell'articolo 56, comma 1, lettera h 1 del Decreto Legislativo 36/2023 perché le prestazioni legali sono fornite "*solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente*", un rapporto caratterizzato dalla massima riservatezza. Di conseguenza, non essendo considerati appalti di servizi, non è necessario che i legali siano iscritti sul MEPA o su altre piattaforme certificate.

Considerato:

- i il decreto legislativo 118/2011 recante le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 42/2009” introduce nuovi principi in materia di contabilità degli enti locali;

- ii il principio contabile n. 4.2 prevede la c.d. “competenza finanziaria potenziata”, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza;

Visti:

- Il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
- Il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” e s.m.i.
- Il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l’art. 192 in materia di determinazioni a contrarre e relative procedure.
- La legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l’art. 1, commi 449 e 450; - la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi*”.
- Gli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., riguardanti il principio del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, e il successivo articolo 4, il quale prevede che le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui ai predetti articoli.
- L’art. 49 del d.lgs. n. 36/2023, riguardante il principio di rotazione degli affidamenti.
- gli articoli 182 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”, che regolano il procedimento di spesa;
- il vigente regolamento dell’Ente di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 18 del 24.09.2019;
- il bilancio di previsione 2025-2027 per l’esercizio finanziario 2025 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 20 dicembre 2024;
- ai fini della contabilità, che la somma di € 7.003,78 farà carico al capitolo di bilancio 1011103107784407 missione 1, programma 11, macroaggregato 03, conto finanziario 1.03.02.11 quali “patrocinio legale esterno”;

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto Dirigente del Settore Advocatura

D E T E R M I N A

- Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, l’incarico tecnico specialistico al [REDACTED] per la redazione di un elaborato volto a determinare l’importo massimo attribuibile [REDACTED], nel rispetto del divieto di sovracompensazione di cui al Reg. (CE) n. 1370/2007 al fine di valutare la congruità di qualsiasi eventuale proposta transattiva e, in ogni caso, per munirsi di adeguati strumenti tecnici di difesa in giudizio.
- la spesa di € 7.003,78 (comprensiva di I.V.A., C.P.A. e spese generali), farà carico al capitolo di bilancio 1011103107784407 missione 1, programma 11, macroaggregato 03, conto finanziario 1.03.02.11 quali “patrocinio legale esterno”;

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MARETTO KATIA

atto firmato digitalmente